



# Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 28 settembre 1956<sup>2</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro è modificata come segue:

### *Titolo*

Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)

### *Art. 2 n. 4*

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

4. il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 358 del Codice delle obbligazioni<sup>3</sup>; le disposizioni sui salari minimi possono essere dichiarate di carattere obbligatorio generale anche se sono contrarie alle disposizioni imperative del diritto cantonale.

### *Art. 5 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se disposizioni sui contributi di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b sono dichiarate di carattere obbligatorio generale, gli organi incaricati dell'esecuzione in comune secondo l'articolo 357b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni sono tenuti ad autorizzare ogni datore di lavoro o lavoratore sottoposto al contratto collettivo di

<sup>1</sup> FF xxx

<sup>2</sup> RS 221.215.311

<sup>3</sup> RS 220

lavoro di obbligatorietà generale che ne fa richiesta a consultare gratuitamente il conto annuale dettagliato relativo a questi contributi.

<sup>4</sup> Il conto annuale dettagliato comprende il bilancio, il conto economico e l'allegato al conto annuale.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.